TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27 luglio 2015 sono state determinate le aliquote del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU ed è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando alla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5:
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

ALIQUOTE

Per l'anno 2015 il Consiglio Comunale ha determinato le seguenti aliquote:

- 0,23% per l'abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini IMU:
 - fabbricato occupato da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
 - unità immobiliare, comprensiva delle relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:
 - unità immobiliare comprensiva delle relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che la utilizzano come abitazione principale; in questo caso l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.= In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0.20% per le aree fabbricabili:
- 0,20% per gli immobili ad eccezione di quelli del gruppo catastale D;
- 0,25% per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D.

DETRAZIONI

Nessuna

RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO TRA POSSESSORE ED OCCUPANTE

Se l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità, il possessore e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria:

- il titolare del diritto reale (possessore) versa la TASI nella misura del 70%;
- l'occupante versa la TASI nella misura del 30%.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento è effettuato utilizzando il mod. F24 sezione "IMU e altri tributi locali" con i seguenti codici: **E735** – codice catastale Comune di Luisago

3958 – abitazione principale e pertinenze

3959 – fabbricati rurali ad uso strumentale

3960 - aree fabbricabili

3961 – altri fabbricati

IMPORTO MINIMO

Non si procede al versamento per somme inferiori a euro 5,00 per anno d'imposta.

L'importo minimo dovuto è da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante.

Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

SCADENZA PAGAMENTO

acconto 50% entro il 16 giugno 2015 conguaglio/saldo entro il 16 dicembre 2015